



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO  
P.LE DELLA RESISTENZA  
10060 CANDIOLO (TO)  
TEL: 011/9622308-309-FAX:011/9622792  
E-MAIL : [toic83400e@istruzione.it](mailto:toic83400e@istruzione.it)

**C.F. 94043140014 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQOJT**

Candiolo, 30/03/2016

Prot. n° 1491/A19c

**CONTRATTO PER CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA**

**TRA**

L'istituto Comprensivo di CANDIOLO (TO)  
rappresentato legalmente dal Dott.ssa **CLAUDIA TORTA Dirigente Scolastico pro-temporee**  
domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO di CANDIOLO  
codice fiscale 94043140014 che agisce in nome, per conto ed interesse dell'istituzione composta da:

- un edificio sede di segreteria e presidenza sita in Candiolo – P.le Della Resistenza;
- un edificio Scuola Primaria denominata "S. PERTINI" sita in CANDIOLO- Via Verdi, 9;
- un edificio Scuola dell'Infanzia sita in CANDIOLO - Via Verdi,7;
- un edificio Scuola Secondaria di 1° grado denominata "Giovanni XXIII" sita in CANDIOLO - Via Roma;
- un edificio Scuola Secondaria di 1° grado denominata "Giovanni XXIII" sita in PIOBESI T.se - Via P.zza 1° Maggio,7;
- un edificio Scuola Primaria sita in PIOBESI T.se – Corso Italia,4;
- un edificio Scuola dell'Infanzia sita in PIOBESI T.se - via Marconi, 2
- un edificio Scuola Primaria sita in CASTAGNOLE P.te – Via Torino,13;
- un edificio Scuola dell'Infanzia sita in CASTAGNOLE P.te – via Torino, 16;

**E**

Dott. Luigi MONTANARI

**PREMESSO CHE**

- che ai sensi del decreto legislativo n.81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n.106/2009, al fine di garantire la salute e l'integrità dei lavoratori attraverso una specifica sorveglianza sanitaria, si rende necessario provvedere alla nomina di un medico competente;
- che in data 18/02/2016 con lettera prot. n. 777/A19c l'Istituto comprensivo di CANDIOLO ha indetto gara per la nomina del Medico competente;
- che in data 07/03/2016 con lettera prot. 1098/A19c il Dirigente Scolastico ha pubblicato la graduatoria dalla quale si evince che il Dott. MONTANARI Luigi ha presentato l'offerta più bassa

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA**

l'Istituto Comprensivo di Candiolo C.F. 94043140014, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa CLAUDIA TORTA – Dirigente Scolastico pro tempore .....e domiciliata per la sua carica presso l'istituto medesimo

**AFFIDA**

al Dott. Luigi MONTANARI

l'incarico di medico competente per un anno a partire dal 01/04/2016 e fino al 31 marzo 2017.  
L'incarico oggetto del presente contratto di prestazione d'opera intellettuale consiste nel garantire la salute e l'integrità psicofisica del personale dell'Istituto Comprensivo di CANDIOLO.

In particolare:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed eventuale espressione di giudizio di idoneità alla mansione specifica
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto in argomento, inoltre, il Dott. Luigi Montanari dovrà:

- a) collaborare sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
- b) collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute";
- c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- f) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- g) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- h) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- i) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- j) fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- k) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- l) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
- m) fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- n) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o anche a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- o) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione dei rischi.

Il conferimento d'incarico è a titolo strettamente personale.

L'Istituzione Scolastica a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. Luigi Montanari si impegna a corrispondere, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico, il compenso di:

- **€ 500,00 annuali al lordo della R.A. del 20% per incombenze previste dal Decreto n. 81 (art.25-40-41) compreso:**
  - 1. Sopralluogo sanitaria annuale negli ambienti di lavoro con relazione;**
  - 2. espressione dei giudizi di idoneità;**
  - 3. redazione protocollo di sorveglianza sanitaria;**
  - 4. tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio;**

5. **Collaborazione alla formulazione del documento di valutazione dei rischi;**
6. **Riunione periodica annuale;**
7. **Visite mediche periodiche e/o preventive per il personale soggetto a rischio lavorativo;**
8. **Controllo vista + visiotest (per addetti uso VDT – biennale/quinquennale).**

- **€ 20,00 al netto della R.A. del 20% per ogni visita medica che esula dalla normale sorveglianza sanitaria (rientro dalla malattia, mutua, su richiesta del lavoratore)**
- **€ 10,00 al netto della R.A. del 20% per visita medica al personale docente per verifica assenza alcool dipendenza;**

I Contraenti concordano di apportare eventuali modificazioni al presente contratto qualora lo richiedano eventi e circostanze al momento non previste e che si rendessero necessarie.

La Scuola Committente ha facoltà di recedere dal Contratto, anche nel caso la prestazione abbia avuto inizio, tenendo comunque indenne il Contraente delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Il Prestatore, Il Dott. Luigi Montanari , ha facoltà di recedere dal Contratto per giusta causa, con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per la parte di attività svolta.

La facoltà di recesso deve essere esercitata da parte del Prestatore in modo da evitare pregiudizio alla Scuola Committente .

Il mancato adempimento della prestazioni cui è tenuto Il Dott. Luigi Montanari nell'assolvimento dell'incarico, determina la risoluzione del presente contratto, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici per la parte di attività comunque svolte dalla Contraente medesima.

Il dott. Luigi Montanari **ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:**

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (I.C. CANDIOLO) ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di TORINO della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla norma citata rende nullo il contratto
4. Per il presente contratto è stato richiesto il CODICE CIG che corrisponde al **N° Z5A193152E** e dovrà essere indicato sulla relativa fattura.

I dati forniti dal Dott. Luigi Montanari ai sensi del D. lgs. 30.06.2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs.30.06.2003, n. 196.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE  
F.to Dott. LUIGI MONTANARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof.ssa CLAUDIA TORTA